

**CONFERIMENTO ALL'UNIONE DELLA FUNZIONE URBANISTICA (ART. 7, COMMA 3, L.R. 21/2012 SUCC. MODIF., DECRETO LEGGE N. 78/2010, ART. 14, COMMA 27, lett. D)).
CONVENZIONE.**

INDICE:

ART. 1 – OGGETTO.....	4
ART. 2 – MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI.....	4
ART. 3 – MODALITA' ORGANIZZATIVE.....	5
ART. 4 – PERSONALE	6
ART. 5 – PERIODICITA' E CONTENUTI DELLE INFORMAZIONI AI COMUNI.....	6
ART. 6 – DURATA E RECESSO.....	7
ART. 7 – RAPPORTI FINANZIARI TRA COMUNI E UNIONE.....	7
ART. 8 –TUTELA DEI DATI E SICUREZZA.....	7
ART. 9 – CONTROVERSIE	8
ART. 10 – NORMA DI RINVIO	8
ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI	8

**CONFERIMENTO ALL'UNIONE DELLA FUNZIONE URBANISTICA (ART. 7, COMMA 3, L.R. 21/2012 SUCC. MODIF., DECRETO LEGGE N. 78/2010, ART. 14, COMMA 27, lett. D)).
CONVENZIONE**

Con la presente privata scrittura, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

I COMUNI DI:

1. **ARGELATO:** rappresentato dal Sindaco **Sig.ra Claudia Muzic**, nata a Bentivoglio (BO) il 14 dicembre 1982, domiciliata per la carica presso la sede comunale, Via Argelati n. 4, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 19/12/2018 (codice fiscale 00968810374);
2. **BENTIVOGLIO:** rappresentato dal Sindaco Sig.ra **Erika Ferranti**, nata a Bentivoglio (BO) il 10 giugno 1976, domiciliata per la carica presso la sede comunale, P.zza della Pace n. 1, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 18/12/2018 (codice fiscale 80008130371);
3. **CASTELLO D'ARGILE:** rappresentato dal Sindaco Sig. **Michele Giovannini**, nato a Cento (FE) il 27.02.1974, domiciliato per la carica presso la sede comunale, P.zza Gadani n. 2, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 20/12/2018 (codice fiscale 80008210371);
4. **CASTEL MAGGIORE:** rappresentato dal Sindaco Sig.ra **Belinda Gottardi**, nata a Bologna (BO) l'8 marzo 1970, domiciliata per la carica presso la sede comunale, Via Matteotti n. 10, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 19/12/2018 (codice fiscale 00819880378);
5. **GALLIERA:** rappresentato dal Sindaco Sig.ra **Anna Vergnana**, nata a Galliera (BO) il 11.03.1951, domiciliato per la carica presso la sede comunale, Piazza Eroi della Libertà, n. 1, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 28/11/2018 (codice fiscale 01040680371);
6. **PIEVE DI CENTO:** rappresentato dal Sindaco Sig. **Sergio Maccagnani**, nato a Cento (FE) il 03.10.1980, domiciliato per la carica presso la sede comunale, P.zza Andrea Costa n. 17, la quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 85 del 19/12/2018 (codice fiscale 00470350372);
7. **SAN GIORGIO DI PIANO:** rappresentato dal Sindaco Sig. **Paolo Crescimbeni**, nato a Bentivoglio (BO) il 25 giugno 1967, domiciliato per la carica presso la sede comunale, Via

della Libertà, nr. 35 il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 29/01/2019 (codice fiscale 01025510379);

8. SAN PIETRO IN CASALE: rappresentato dal Sindaco Sig. **Claudio Pezzoli**, nato a San Pietro in Casale (BO) il 4 agosto 1963, domiciliato per la carica presso la sede comunale, Via Matteotti n. 154, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 26/11/2018 (codice fiscale 80062730371);

E

L'UNIONE "RENO GALLIERA": costituita con atto Rep: 26055/10744 in data 9 giugno 2008 e rappresentata dal Presidente pro-tempore Sindaco **Sig.ra Belinda Gottardi** nata a Bologna l'8 marzo 1970, domiciliata per la carica presso la sede dell'Unione, via Fariselli n. 4 - 40016 San Giorgio di Piano - il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta in esecuzione della delibera di Consiglio dell'Unione n. 4 del 7 febbraio 2019 (P.IVA – CF: 02855851206),

PREMESSO CHE

- in data 9/6/2008 Rep.26055/10744 a rogito notaio Tosi è stata costituita l'Unione Reno Galliera tra i Comuni di: Argelato, Bentivoglio, Castello d'Argile, Castel Maggiore, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale, ai sensi del vigente Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, e sottoscritto il relativo Statuto;
- tutti i Comuni aderenti all'Unione Reno Galliera hanno espresso la volontà di gestire in forma associata, mediante conferimento alla medesima, le funzioni di elaborazione degli strumenti urbanistici in ambito sovra comunale e le funzioni urbanistiche attraverso la convenzione prot. 14057/2008, approvata dall'Unione con deliberazione nr. 27 del 15/12/2008;
- la Legge Regionale n. 24/2017 ha provveduto al riordino in materia urbanistica, abrogando la precedente legislazione regionale che faceva capo alla Legge Regionale n. 20/2000;
- i contenuti delle nuove norme regionali impongono l'approvazione di una nuova convenzione in materia urbanistica;

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente convenzione, tra gli Enti intervenuti e come sopra rappresentati, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

1. La presente convenzione è stipulata ai sensi degli articoli 30 e 32 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 7 dello Statuto dell'Unione.
2. La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione Reno Galliera, da parte dei Comuni aderenti, delle funzioni comunali in materia URBANISTICA e di partecipazione alla pianificazione territoriale, disciplinate dalla L.R. 24/2017, nonché, per gli strumenti e i procedimenti ancora in essere, dalle previgenti L.R. 20/2000 e L.R. 47/1978.
3. Vengono conferite all'Unione le funzioni comprendenti tutti i compiti e le attività inerenti la pianificazione urbanistica, con riferimento al territorio dei comuni partecipanti, ed in particolare:
 - l'esercizio di tutte le funzioni di pianificazione urbanistica, compresa la partecipazione alla pianificazione territoriale sovraordinata;
 - la costituzione dell'Ufficio di Piano unico, per tutti i Comuni dell'Unione, ai sensi dell'art. 55 della LR 24/2017 nonché della Delibera di Giunta Regionale n. 1255 del 30/07/2018;
 - l'elaborazione e l'approvazione del Piano Urbanistico Generale (PUG), unico per tutti i Comuni dell'Unione, ai sensi dell'art. 3 della LR 24/2017, nonché la gestione degli accordi operativi e degli altri strumenti attuativi, per tutti i Comuni dell'Unione;
 - la costituzione e l'implementazione di un unico sistema informativo territoriale (SIT) per tutti i Comuni dell'Unione;
 - l'esercizio delle altre funzioni di pianificazione territoriale di competenza comunale (es. PUT, PAE) con predisposizione di strumenti unici per tutta l'Unione;
4. L'ambito territoriale della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione.

ART. 2 – MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Ferme restando le autonome modalità operative e le modalità di trasferimento delle funzioni, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte comunali e ai Consigli comunali, sono esercitati con riguardo alle funzioni conferite, dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione, ad eccezione delle previsioni di cui ai commi successivi del presente articolo.
2. L'approvazione del PUG da parte degli organi dell'Unione deve essere preceduta dal parere obbligatorio e non vincolante espresso dal Consiglio dei Comuni aderenti. Rimane di competenza degli organi dei Comuni l'approvazione degli accordi operativi, ai sensi dell'art. 38 della L.R. 24/2017, ferma restando la competenza istruttoria dell'ufficio di Piano.

3. Restano in capo agli enti conferenti e agli organi che li rappresentano le potestà ad essi assegnate dalle norme di legge che non possono essere trasferite ad altro soggetto, nonché quelli specificati al comma 2 del presente articolo.
4. Restano altresì in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti.
5. Per le attività relative agli strumenti ed ai procedimenti ancora in essere, dalle previgenti L.R. 20/2000 e L.R. 47/1978, le competenze degli organi sono disciplinate dalla convenzione previgente (prot. 14057/2008, approvata dall'Unione con deliberazione nr. 27 del 15/12/2008).

ART. 3 – MODALITA' ORGANIZZATIVE

1. Dalla data di decorrenza della presente convenzione l'Unione esercita le competenze e svolge le funzioni e le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta, denominata Ufficio di Piano, ai sensi dell'art. 55 della LR 24/2017 e della Delibera di Giunta Regionale n. 1255 del 30/07/2018.
2. L'Unione adotta tutti gli atti di natura gestionale, nonché gli atti di natura politica che possano essere assunti direttamente dall'Unione nelle materie trasferite.
3. Il parere di regolarità tecnica sugli atti di cui all'art 2 comma 2, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, è di competenza del responsabile dell'ufficio di piano.
4. L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal comma 1 (Ufficio di Piano), avvalendosi del personale indicato al seguente art. 4 della presente convenzione.
5. L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti, e quelle attribuite o ad essa assegnate dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato all'art. 7 della presente convenzione.
6. L'Unione deve, nell'assunzione degli atti e nell'espletamento dei servizi conferiti, fare espressa menzione del conferimento di funzioni di cui è destinataria. Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono definitivi.
7. I Comuni si impegnano ad ottemperare a tutti gli obblighi amministrativi derivanti dalla gestione, da parte dell'Unione, delle funzioni oggetto della presente convenzione e al rispetto delle norme regolamentari predisposte dall'Unione e a perfezionare entro il minore tempo possibile, secondo il principio di leale collaborazione, tutte le azioni necessarie o opportune volte a garantire l'effettività e l'integralità del conferimento all'Unione delle funzioni di cui al presente articolo.

ART. 4 – PERSONALE

1. Con provvedimenti della Giunta, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, l'Unione Reno Galliera definisce la dotazione di personale assegnata al servizio individuando altresì le modalità di copertura dei posti previsti.
2. Ai sensi dell'art. 29 dello Statuto, nello svolgimento delle attività conferite, l'Unione Reno Galliera, si avvale, di norma, di proprio personale dipendente a tempo indeterminato, se ed in quanto ritenuto opportuno/necessario e, nel rispetto della normativa vigente in materia, attiva autonomamente altre tipologie di rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'Unione Reno Galliera e i Comuni possono disporre il distacco di proprio personale assegnato agli uffici e servizi coinvolti.
3. La struttura dell'Unione Reno Galliera cui è assegnata la competenza dei nuovi compiti e delle nuove funzioni è individuata nel Ufficio di Piano, incardinato nell'Area Gestione del Territorio, che, in riferimento al piano di lavoro annuale predisposto dalla Giunta, secondo le modalità previste dal presente articolo, si avvarrà di personale proprio o attiverà contratti di lavoro autonomo, se in quanto necessario ed ammissibile dalla normativa vigente in materia.
4. La direzione ed il coordinamento tecnico della suddetta struttura organizzativa spetta al Responsabile unico dell'Ufficio di Piano (incardinato nell'Area gestione del Territorio) che viene nominato secondo modalità conformi alla legge, allo Statuto e al regolamento di organizzazione. Egli gestisce tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate.

ART. 5 – PERIODICITA' E CONTENUTI DELLE INFORMAZIONI AI COMUNI

1. Ai sensi dell'art 27 comma 2 dello Statuto dell'Unione l'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività attraverso relazioni periodiche sull'andamento della gestione.
2. L'Unione Reno Galliera assicura, inoltre, la condivisione e la divulgazione presso i Comuni aderenti alla stessa degli strumenti di programmazione e di pianificazione secondo le tempistiche previste dalla normativa vigente in materia e dal regolamento di contabilità.

ART. 6 – DURATA E RECESSO

1. In accordo con l'art.4 dello Statuto dell'Unione Reno Galliera, la durata della presente convenzione è a tempo indeterminato.
2. I compiti e le funzioni indicati ai precedenti articoli 1 e 2, gestiti in forma associata, hanno decorrenza dalla sottoscrizione della presente convenzione.
3. I Comuni e l'Unione Reno Galliera si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente convenzione secondo le modalità di controllo interno previste dall'ordinamento.
4. Il recesso dalla presente convenzione può essere deliberata dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, entro il mese di settembre di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell' anno successivo; con lo stesso atto il Comune provvede d'intesa con l'Unione a regolare gli eventuali profili organizzativi e successivi.

ART. 7 – RAPPORTI FINANZIARI TRA COMUNI E UNIONE

1. L'Unione ha autonomia finanziaria ed approva e gestisce il proprio bilancio secondo la normativa vigente.
2. I Comuni aderenti alla convenzione partecipano alla copertura delle spese complessive dell'Unione sulla base di una percentuale determinata con l'utilizzo di criteri specifici che caratterizzano i vari servizi gestiti in forma associata.
3. Nella deliberazione di approvazione del bilancio di previsione viene individuata sia la percentuale di partecipazione complessiva, per ciascun Comune aderente, sia i criteri utilizzati per l'individuazione della stessa.

ART. 8 – TUTELA DEI DATI E SICUREZZA

1. Fermi restando i requisiti tecnici e di sicurezza necessari da parte dell'Unione Reno Galliera per lo svolgimento delle funzioni, con la sottoscrizione della presente Convenzione, gli Enti condividono la titolarità dei dati attinenti le funzioni e i servizi conferiti.
2. L'Unione si impegna ad attuare tutte le norme previste dal regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Reg. nr. 679 del 27/04/2016) e dalla legge 196/2003 e ss.mm.ii, in relazione alle banche dati di competenza del servizio oggetto della presente convenzione.

3. L'accesso ai dati di ogni singolo Comune ubicati presso l'Unione, ai fini della protezione dati personali, è disciplinato dai Comuni medesimi i quali adotteranno tutte le misure dettate dalla vigente normativa, dandone opportuna comunicazione al Servizio associato conferito per i provvedimenti tecnici di competenza.

ART. 9 – CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra le parti, anche nel caso di difforme e contrastante interpretazione, in merito alla presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito della Giunta dell'Unione.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie saranno affidate all'organo giurisdizionale competente.
3. L'Unione è titolare delle procedure di contenzioso nelle materie della presente convenzione a meno che queste ultime non richiedano in via esclusiva la titolarità in capo all'ente. In questi ultimi casi la rappresentanza legale in sede processuale è in capo al Presidente dell'Unione che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione o dei singoli Enti.
4. Qualora sia necessario, per l'autorità giudiziaria, acquisire prova circa la sussistenza di crediti vantati da terzi nei confronti di uno degli enti conferenti le funzioni oggetto della presente convenzione i Sindaci potranno delegare singoli dipendenti dell'Unione anche con riferimento al personale assegnato al presidio territoriale di riferimento.

ART. 10 – NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda allo Statuto dell'Unione e alle norme in materia di rapporti fra Enti Locali previste dalle leggi regionali e statali in materia.

ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, Tab. B, D.P.R. 642/72 e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto.

COMUNE DI ARGELATO

Il Sindaco

Claudia Muzic

COMUNE DI BENTIVOGLIO

Il Sindaco

Erika Ferranti

COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE

Il Sindaco

Michele Giovannini

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

Il Sindaco

Belinda Gottardi

COMUNE DI GALLIERA

Il Sindaco

Anna Vergnana

COMUNE DI PIEVE DI CENTO

Il Sindaco

Sergio Maccagnani

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

Il Sindaco

Paolo Crescimbeni

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

Il Sindaco

Claudio Pezzoli

UNIONE RENO GALLIERA

Il Presidente

Belinda Gottardi